



**Tribunale Ordinario di Milano**  
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano  
N. 1460/2011

Nella procedura promossa da

**nei confronti di**

Il ge,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2014,

osserva

ha fatto valere nei confronti di \_\_\_\_\_ il mutuo fondiario stipulato *inter partes*, nonché con \_\_\_\_\_, in data 21.5.2004 in relazione al quale aveva iscritto ipoteca sull'immobile sito in Milano.

. L'istituto di credito interveniva successivamente per la ulteriore somma di euro 234.404,25.

Proponeva quindi opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 2 cpc, con istanza di sospensione della esecuzione, la debitrice esecutata sul presupposto che: 1) ella non avrebbe ricevuto la notifica dell'atto di precetto; 2) nel contratto di mutuo ipotecario era stato pattuito, al momento della stipulazione, un tasso effettiva ammontante al 3,99% e, in tale periodo, il tasso soglia era pari al 6,255%; 3) il superamento del tasso soglia doveva essere calcolato, alla luce del recente arresto della Corte di Cassazione (sent. N. 350/2013), contemplando complessivamente quanto pattuito a titolo di interessi corrispettivi ed il tasso pattuito per gli interessi moratori, determinato all'art. 5 del contratto di mutuo nella misura del 6,250%; 4) il tasso complessivo contenuto nel contratto di mutuo quindi, ammontante al 10,24% (3,99%+6,25%) era dunque superiore al tasso soglia predetto; 5) conseguentemente, doveva trovare applicazione l'art. 1815 comma 2 c.c, con esclusione pertanto di alcun diritto dell'istituto di credito a percepire interessi; 6) tra quanto già versato a titolo di interessi, e non dovuto, e quanto effettivamente dovuto in forza del contratto di mutuo parzialmente nullo, derivava la conseguenza di un credito della debitrice esecutata nei confronti dell'istituto di credito.

In conclusione, ritenendo che difettesse il diritto del creditore procedente a procedere alla espropriazione forzata, insisteva per la sospensione della esecuzione (nella quale già erano state delegate le operazioni di vendita).

Veniva disposta sospensione *inaudita altera parte* e veniva celebrata udienza nel corso della quale l'istituto di credito chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e la revoca della sospensione disposta ed eccepiva il difetto di procura per essere la procura al difensore stata rilasciata mesi prima della proposizione del ricorso.

L'opposizione non è sorretta dal *fumus* di probabile fondatezza che giustifichi la conferma della sospensione disposta *inaudita altera parte*.

Non può innanzitutto ritenersi adeguatamente provato il presupposto del primo motivo di opposizione, relativo alla mancata notifica degli atti introduttivi della espropriazione forzata, alla luce di quanto risultante negli atti della procedura esecutiva.

Quanto al secondo motivo di opposizione, ad una sommaria delibazione risulta anch'esso infondato.

In particolare, parte opponente ha evidenziato che nel contratto di mutuo azionato (stipulato nel 2004) erano stati pattuiti interessi al tasso nominale annuo del 3,1% oltre ad una quota variabile mensile pari al 1/12 del tasso nominale annuo Euribor a sei mesi (interessi corrispettivi), per un tasso effettivo del 3,9% al momento della stipulazione del contratto, nonché interessi moratori al tasso di mora del 6,25%, da applicarsi su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo e non pagata (punto 5) del contratto in atti).

Non contestando, quindi, che il tasso convenzionale degli interessi, sia per interessi corrispettivi che moratori, ove singolarmente considerato fosse superiore al c.d. tasso soglia, la sig.ra \_\_\_\_\_, invocando a sostegno la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 350/2013, ha dedotto la usurarietà degli interessi convenuti a proprio carico, risultando la sommatoria del tasso convenzionale con il tasso di mora matematicamente superiore a quello soglia, pari al 6,255%, con riguardo al mutuo fondiario posto in esecuzione. Da tale superamento del tasso soglia, l'opponente ha fatto discendere l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 cc, che espressamente prevede che "*Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*", con conseguente gratuità del mutuo ed esistenza di un suo credito nei confronti dell'istituto bancario alla luce dell'avvenuto pagamento in corso del rapporto di somme a titolo di interessi, e tale per cui, non essendo possibile alcuna decadenza dal beneficio del termine, il contratto di mutuo non si sarebbe mai risolto e non sussisterebbe, in ultima analisi, alcun diritto dell'istituto di credito ad agire esecutivamente nei suoi confronti.

Tali argomenti non risultano tuttavia fondati.

Innanzitutto, giova ricordare che l'opponente neppure ha dedotto che, singolarmente considerati, i tassi di interesse pattuiti con riguardo ad interessi corrispettivi da un lato e moratori dall'altro fossero superiori al tasso soglia per la categoria "mutui".

Ciò premesso, le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 350/2013 non possono condurre alla interpretazione invocata dalla sig.ra \_\_\_\_\_ e, quindi, alla

valutazione del superamento del tasso usurario previa operazione di addizione tra il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori.

A tale riguardo, giova richiamare il passaggio della sentenza predetto in cui la Corte di Cassazione, con principio che si condivide, precisa che *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*, così richiamando anche Corte Costituzionale sent n. 29 del 25.2.2002. In altri termini, facendone applicazione nella fattispecie concreta, i giudici di legittimità hanno confermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia aver espresso il principio ritenuto dall’opponente, ossia che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente. È infatti pacifico, come già rilevato, che gli interessi pattuiti dalle parti, in sé considerati, erano rispettosi del c.d. tasso soglia così come è indubbio che, ove si cumulassero interessi corrispettivi e moratori, tale soglia verrebbe superata.

Tuttavia, premesso che la pronuncia giurisprudenziale invocata a sostegno del cumulo, ad avviso di questo giudice, si presta ad una differente interpretazione, già sopra indicata, rispetto a quella prospettata dalla debitrice eseguita, anche a voler trarre dalla sentenza n. 350/2013 il principio della necessità del cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, si tratterebbe di principio che, anche ove così autorevolmente espresso, non potrebbe ad avviso del Tribunale essere condiviso, e ciò in relazione alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, che non ne consente il mero cumulo.

Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

Nel caso in esame, peraltro, parte opponente ha incentrato ogni doglianza sul cumulo nominale tra i due tassi, senza allegare né provare che il cumulo degli effettivi interessi applicati, corrispettivi e di mora, abbia mai determinato il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto. Difatti, non ha provato che siano stati richiesti interessi moratori da parte dell’istituto di credito sulla intera rata, comprensiva oltre che della sorte capitale, anche della quota di interessi corrispettivi.

Invero, la tesi della parte non prova la contestata applicazione effettiva della capitalizzazione, limitandosi a ipotizzare che vi fosse stata una sommatoria di interessi corrispettivi e moratori.

Peraltro, anche ove si volesse accedere alle interpretazioni fornite dalla parte, il risultato non sarebbe quello invocato: difatti, non potrebbe trovare applicazione l’art. 1815 comma 2 c.c. invocato, bensì una riconduzione degli interessi di mora nei limiti del tasso soglia ai sensi degli

artt. 1419, comma 2 c.c. e 1339 c.c., trattandosi di usurarietà al più sopravvenuta in corso di rapporto (si veda anche Cass. N. 602/2013): l'art. 1815 comma 2 c.c. fa difatti riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario, e dunque a prestazioni collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, collocandosi invece, come già rilevato, gli interessi moratori nella fase patologica conseguente all'inadempimento, solo eventuale, del mutuatario.

Ne consegue che, in conclusione, non potrebbe ritenersi esclusa la presenza di un residuo credito dell'istituto bancario per interessi, sia pure al tasso legale, rispetto al quale l'odierna opponente non ha fornito prova di fatto estintivo.

Atteso che l'oggetto della opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 comma 2 cc è la contestazione del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, deve quindi rilevarsi che, allo stato, la contestazione operata non conduce a ritenere la opposizione assistita dal necessario *fumus* di fondatezza che giustificerebbe la conferma della sospensione della esecuzione disposta *inaudita altera parte*.

Conseguentemente, ritiene questo GE di dover revocare la sospensione della esecuzione disposta *inaudita altera parte* con provvedimento del 10.3.2014, non sussistendo i gravi motivi per disporsi la sospensione della presente procedura espropriativa, con conseguente ripresa delle operazioni di vendita già delegate.

Quanto alle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione alla esecuzione, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa.

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 624 c.p.c.,

1. **RIGETTA** l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta e, per l'effetto, revoca la sospensione disposta *inaudita altera parte* con provvedimento del 10.03.2014;
2. **CONDANNA** al pagamento, in favore delle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione all'esecuzione, spese che si liquidano in euro 1.000,00 oltre Iva e Cpa come per legge;
3. **ASSEGNA** alla parte interessata termine perentorio fino al 30 ottobre 2014 per l'introduzione del giudizio di merito (mediante notifica dell'atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art. 163 bis ridotti della metà), giudizio da iscrivere a ruolo. Dispone che all'atto dell'iscrizione a ruolo, siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato innanzi al G.E. nonché copia del presente provvedimento.
4. Si comunichi alle parti ed al delegato.

Milano, 22/05/2014

*Il giudice dell'esecuzione*  
Dott.ssa Francesca Romana Bisegna